

-Info per Utente sulla Manutenzione-

A luglio 2013 è entrata in vigore **la normativa più recente sui controlli per le caldaie** che sostiene che la periodicità dei controlli e della manutenzione della caldaia deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni e con la periodicità indicate nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. Inoltre **secondo la legge**, con riferimento all'**art. 7 del DPR 74/2013**:

“Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termino devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente”.

È dunque sempre in vigore l'obbligo di **affidare la manutenzione della caldaia a ditte abilitate** ma la periodicità dei controlli varia a seconda di quanto stabilito dalle istruzioni tecniche relative alla caldaia stessa. **E se le istruzioni della caldaia non sono disponibili**, dopo un primo controllo da parte del manutentore sarà lo stesso esperto a segnalare la periodicità necessaria per le manutenzioni successive.